

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 27 del 30 gennaio 2017

Ditta C.G.A. scarl. Cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN", in Comune di Caldogno (VI). D.G.R. di autorizzazione n. 1334 del 31.05.2002. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale). (L.R. 44/1982).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Trattasi della proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) per la cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN", in Comune di Caldogno (VI).

Estremi dei principali documenti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 1334 del 31.05.2002
Istanza della ditta in data 20.12.2016, acquisita al prot. n. 505023 del 22.12.2016

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 1334 del 31.05.2002 di autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN" in Comune di Caldogno (VI), rilasciata alla ditta Deroma spa, che ha stabilito il termine per l'ultimazione dei lavori di coltivazione al 31.12.2004;

VISTI i D.D.R. n. 21 del 30.01.2006 e n. 76 del 31.05.2012 che hanno prorogato il termine fino al 31.12.2016;

VISTO il D.R. n. 76 del 21.03.2014 di intestazione dell'autorizzazione alla ditta C.G.A. scarl;

VISTA l'istanza del 20.12.2016, acquisita al prot. n. 505023 del 22.12.2016, con la quale la ditta ha chiesto la proroga al 31.12.2019 del termine per l'ultimazione dei lavori di coltivazione;

VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO che il Comune non ha fatto pervenire il referto di avvenuta pubblicazione della domanda e che pertanto, essendo trascorsi oltre 30 giorni dall'invito alla pubblicazione, l'iter istruttorio può proseguire;

RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi al rilascio della proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione, risultando l'intervento compatibile e coerente con le vigenti norme;

RITENUTO pertanto di accogliere e fare proprie le conclusioni dell'istruttoria svolta e quindi di accordare la proroga al 31.12.2019 del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale);

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 23.12.2016, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44;

VISTA la D.G.R. n. 949 del 09.03.1993;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10.01.1997, n.1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 20.1.1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di prorogare al 31.12.2019, alla ditta C.G.A. scarl con sede a Villaverla (VI) in via Roma 6, per le motivazioni di cui in premessa, il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava di argilla per laterizi denominata "FARESIN" in Comune di Caldogno, autorizzata con D.G.R. n. 1334 del 31.05.2002;
2. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1334 del 31.05.2002 e s.m.i. non in contrasto con quelle stabilite dal presente atto;
3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
4. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
6. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Caldogno e alla Provincia di Vicenza, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
7. di procedere in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti